



N. 49.

Legge che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 1937, n. 5, sui contratti delle donne e delle persone incapaci (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 ottobre 1949:

Art. 1.

Il limite di "lire cinquecento" di cui all'art. 3, n. 2, della legge 28 giugno 1937, n. 5, sui contratti relativi alle donne ed alle persone incapaci è elevato a "lire venticinquemila".

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 novembre 1949 (1649 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.